



REGIONE BASILICATA

CALENDARIO VENATORIO REGIONALE 2010/2011

D.P.G.R. n. 211 del 30.07.2010

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

VISTO l'art. 18 della Legge n. 157 dell'11.02.1992;

VISTO l'art. 30 della Legge Regionale n. 2 del 09.01.1995;

VISTO il parere dell'I.N.F.S. del 24 maggio 2010;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 1253 del 27.07.2010;

DECRETA CALENDARIO VENATORIO REGIONALE 2010 - 2011

La Regione Basilicata regola l'esercizio dell'attività venatoria con il Calendario Venatorio regionale ai sensi dell'art. 30 della L.R. n. 2/95.

Art. 1 Finalità

Ai fini della tutela della fauna selvatica e delle produzioni agricole, sul territorio della Regione Basilicata, per la **stagione venatoria 2010 - 2011** e fino a nuova disposizione, è consentito il prelievo venatorio secondo il principio della caccia programmata e controllata con i termini e le modalità specificate nel presente calendario venatorio.

Art. 2 Stagione venatoria

1. La stagione venatoria ha inizio l'1 settembre 2010 e termina il 31 gennaio 2011.
2. Nel periodo dall'1 settembre al 18 settembre 2010, la caccia è consentita, per le giornate di mercoledì, sabato e domenica, ai soli cacciatori residenti e domiciliati in Basilicata.
3. Ai cacciatori non residenti e non domiciliati in Basilicata, limitatamente per il prelievo venatorio delle specie migratorie, l'accesso agli A.T.C. è consentito a partire dal 02 ottobre 2010, per le giornate stabilite dall'art. 4 del presente calendario.

Periodi, e specie cacciabili

- a) dal 1° settembre 2010 al 31 dicembre 2010: quaglia, tortora;
 - b) dal 1° settembre 2010 al 31 gennaio 2011: colombaccio, cornacchia grigia, ghiandaia e gazza;
 - c) dal 19 settembre 2010 al 31 dicembre 2010: starna, pernice rossa, lepre comune, allodola e merlo;
 - d) dal 19 settembre 2010 al 31 gennaio 2011: volpe, fagiano, beccaccia, cesena, tordo bottaccio, tordo sassello, germano reale, folaga, gallinella d'acqua, alzavola, porciglione, fischione, marzaiola, mestolone, canapiglia, beccaccino, pavoncella.
- e) non è consentita la posta alla beccaccia né la caccia da appostamento, sotto qualsiasi forma, al beccaccino.

Art. 3 Caccia al cinghiale dal 1° ottobre al 31 dicembre 2010

La caccia al cinghiale, solo in battuta, viene disciplinata con un Regolamento emanato a cura dei Comitati Direttivi degli A.T.C. entro il 31 agosto 2010 nel pieno rispetto degli indirizzi generali approvati con D.G.R. n. 656 del 06/05/2008 notificati in data 19/05/2008 con nota n. 97843 – 75 AG recepiti dagli A.T.C. e convalidati annualmente dalle Province competenti per territorio, Enti delegati alla gestione amministrativa dell'esercizio venatorio.

Art. 4 Giornate di caccia

Le giornate di caccia consentite sono tre settimanali e precisamente **mercoledì, sabato e domenica**.

Art. 5 Orario di caccia

La caccia è consentita **da un'ora prima del sorgere del sole fino al tramonto** ovvero per l'orario di caccia si farà riferimento a quello rilevato annualmente dall'Ufficio meteorologico dell'aeroporto di Bari (art. 4, comma 8, l.r. 14/03).

Art. 6 Carniere consentito

In ciascuna giornata di caccia è consentito l'abbattimento, per ogni titolare di licenza, del seguente numero massimo di capi:

a) Selvaggina stanziale

Fagiano e starna: **due** capi complessivamente per giornata di caccia

Lepre: **una** per giornata di caccia e non più di dieci capi nella stagione

Cinghiale: non più di **cinque** capi a squadra per giornata di caccia

b) Selvaggina migratoria, per giornata di caccia

Quaglia e tortora: 15 capi complessivamente

Tordo, allodola, merlo e cesena: 20 capi

Palmipedi: 5 capi complessivamente

Colombaccio: 5 capi

Beccaccia: 3 capi

Trampolieri: 3 capi complessivamente

Il numero massimo complessivo di capi di selvaggina migratoria che è consentito abbattere giornalmente è di 20 unità.

Il numero dei capi abbattuti di selvaggina migratoria e stanziale deve essere annotato, in modo indelebile, sul tesserino regionale.

Art. 7 Soccorso di fauna selvatica in difficoltà

Chiunque rinvenga fauna selvatica in difficoltà è tenuto a darne immediata comunicazione alla Provincia o al Comune nel cui territorio è avvenuto il rinvenimento ed eventualmente consegnarla ai medesimi che provvederanno alla cura della stessa presso i centri autorizzati

Art. 8 Uso e addestramento cani da caccia

L'uso e l'addestramento dei cani da ferma, da seguita e da cerca è consentito nei territori aperti all'esercizio venatorio, ad eccezione di quelli ove esistono colture in atto o comunque colture danneggiabili.

L'addestramento dei cani da ferma e da seguita è consentito dal 03.08.2010 al 31.08.2010, tutti i giorni con esclusione del martedì e venerdì.

E' consentito l'utilizzo del cane da seguita fino al 31 gennaio 2011 per battute alla volpe e per la caccia di selezione al cinghiale ai sensi dell'art. 19, L. 157/92 e dall'art. 28 della L.R. 2/95, regolarmente autorizzate dalle Province.

L'uso dei cani è consentito per tutta la stagione venatoria con le razze idonee alla caccia della selvaggina autorizzata.

Art. 9 Tesserino venatorio regionale

Per l'esercizio dell'attività venatoria è necessario possedere l'apposito tesserino regionale, rilasciato dalla Provincia di residenza. Fa parte del tesserino copia del calendario venatorio regionale. Prima dell'inizio dell'attività venatoria, l'intestatario del tesserino deve annotare sullo stesso, in modo indelebile nell'apposito spazio, il giorno di caccia prescelto nella propria o nelle altre regioni. Deve, altresì, annotare sullo stesso, immediatamente dopo l'abbattimento, in modo indelebile negli appositi spazi all'uopo destinati, il numero e le specie di capi di selvaggina stanziale abbattuta. Inoltre, al termine dell'attività giornaliera di caccia e comunque sul posto di caccia, deve annotare in modo indelebile negli spazi all'uopo destinati, il numero di capi di selvaggina migratoria abbattuti. Per il rinnovo del tesserino è indispensabile la riconsegna, entro fine febbraio, alle Province di

competenza di quello relativo all'annata venatoria precedente, unitamente alle ricevute di versamento delle tasse di concessione in corso di validità. Chiunque sia in possesso di più di un tesserino regionale di caccia è perseguibile ai sensi di legge.

Art. 10 Tassa regionale

I titolari di licenza di caccia, che effettuano l'esercizio venatorio, devono essere muniti di ricevuta di versamento della tassa di concessione, così come previsto dall'art. 36 della Legge Regionale n. 2/95. Il versamento deve essere effettuato a mezzo c/c postale n. 218859 intestato a: Regione Basilicata – Servizio Tesoreria – 85100 Potenza.

Art. 11 Controllo delle specie

Per ragioni di tutela del patrimonio faunistico, delle produzioni agricole e zootecniche o per motivi sanitari, le Province possono autorizzare, con le modalità previste dall'art. 19 della Legge dell'11.02.1992 n. 157 e dall'art. 28 della L.R. 2/95, piani di controllo della fauna selvatica, anche mediante abbattimento e possono ridurre i periodi di caccia a determinate specie. Le Province possono altresì predisporre piani di immissione di fauna selvatica ai sensi dell'art. 10 comma 7 della predetta Legge 157/92, anche tramite la cattura di selvatici presenti in soprannumero nei Parchi nazionali e regionali.

Art. 12 Specie temporaneamente protette

La caccia è vietata per l'intera stagione venatoria alle seguenti specie a causa della ridotta consistenza faunistica: capriolo, cervo, daino e muflo-ne.

Art. 13 Attività venatoria nelle zone Z.P.S.

In tutte le zone ZPS della Regione Basilicata, non incluse nei perimetri delle Aree Naturali Protette a scala nazionale e regionale, **è fatto divieto di:**

- a. Esercitare l'attività venatoria in data antecedente alla 1° domenica di ottobre;
- b. Esercitare l'attività venatoria nel mese di gennaio 2011 ad eccezione della caccia da appostamento fisso e temporaneo e in forma vagante nonché della caccia agli ungulati nei giorni di mercoledì e domenica;
- c. Utilizzo di munizionamento a pallini di piombo all'interno delle zone umide, quali laghi, stagni, paludi, acquitrini, lanche e lagune di acqua dolce e salmastra, nonché nel raggio di 150 mt. dalle rive più esterne;
- d. Effettuare ripopolamenti faunistici a scopo venatorio, ad eccezione di quelli con soggetti appartenenti a sole specie e popolazioni attestate provenienti da allevamenti nazionali, da zone di ripopolamento e cattura, dai centri pubblici e privati di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale insistenti sul medesimo territorio;
- e. Svolgere attività di addestramento cani da caccia prima del 1° settembre 2010 e dopo la chiusura della stagione venatoria;
- f. Costituire nuove zone per l'allenamento e l'addestramento dei cani e per le gare cinofile nonché ampliamento di quelle esistenti;
- g. Distruggere o danneggiare intenzionalmente nidi e ricoveri di uccelli.

Art. 14 Divieti

Valgono tutti i divieti previsti dalla specifica normativa nazionale e regionale.

E' altresì vietato la caccia, limitatamente ai soprassuoli delle zone boscate percorsi dal fuoco.(L. n. 353/00, art. 10, comma 1).

Inoltre, è sempre vietato abbattere qualsiasi esemplare della fauna stanziale e migratoria, che non sia compreso tra quelli espressamente indicati nel presente calendario.

E' consentito l'uso dei fucili a ripetizione o semiautomatici con caricatore contenente non più di due cartucce.

E' vietato l'uso di carabine con più di due colpi nel caricatore.

Art. 15 Altri divieti

E' vietato

- A. Cacciare su terreni coperti in tutto o nella maggior parte da neve;
- B. Cacciare negli specchi e nei corsi d'acqua ghiacciati o su terreni allagati;
- C. L'esercizio venatorio alla beccaccia all'aspetto serale (posta) e al mattino (ritiro);
- D. La caccia di appostamento, sotto qualsiasi forma, al beccaccino;
- E. La caccia a rastrello in più di tre persone;
- F. L'utilizzazione a scopo di caccia, di scafandri o tute impermeabili da sommozzatori negli specchi o corsi d'acqua;
- G. Cacciare sparando da veicoli a motore o da natanti di qualsiasi tipo;
- H. Usare richiami a funzionamento meccanico, elettromeccanico o similari con l'amplificazione del suono;
- I. L'esercizio venatorio vagante nei terreni in attuazione di coltivazione anche se non tabellati;
- J. Cacciare in tutti i territori ricadenti in aree naturali protette secondo la disciplina della L. 394/91 - L.R. 28/94 – d.p.r. 357/97 e 120/2003 – art. 3 e 5 del D.M. MATTM del 17.10.07;
- K. Lasciare sul terreno di caccia i bossoli esplosivi delle cartucce utilizzate nel corso della giornata di caccia; gli stessi dovranno essere recuperati prima che venga abbandonato il luogo di caccia;
- L. Lasciare sul terreno qualsiasi rifiuto.

Art. 16 Disciplina della caccia lungo le coste "rotte di migrazione"

E' vietato qualsiasi tipo di attività venatoria a meno di mt. 500 dalla costa marina (art. 21 comma 2 legge 11.02.92, n. 157)

Art. 17 Vigilanza

Per quanto riguarda la vigilanza venatoria, si fa riferimento al contenuto dell'art. 45 della L.R. n. 2/95.

Art. 18 Sanzioni

Per le violazioni delle disposizioni contenute nel presente calendario si applicano le sanzioni penali ed amministrative previste dagli artt. 40, 41 e 42 della L.R. n. 2/95 e dai regolamenti degli A.T.C.

Art. 19 Norma finale

Per tutto quanto non indicato nel presente calendario venatorio, valgono le disposizioni di leggi nazionali, regionali e regolamenti regionali.

**Il Presidente
Vito De Filippo**

Potenza, li 30 Luglio 2010